



CITTA' DI MAZARA DEL VALLO
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE
IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI SEGGIO ELETTORALE
ART. 1 LEGGE 21/03/1990 N. 53

IL SINDACO

Visto l'art.1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990, che ha stabilito l'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidenza di seggio elettorale presso la cancelleria di ciascuna Corte di Appello;

Visto che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nel predetto Albo, presentando apposita domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 53/1990;

Rilevato che il Presidente della Corte di Appello accorda la precedenza a coloro che abbiano manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di Presidente di seggio elettorale

I N V I T A

gli elettori che desiderino essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il **31/10/2020** presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al Diploma di istruzione secondaria di II° grado e che nella domanda devono indicarsi: data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte e mestiere.

Sono inoltre esclusi dalla funzione di Presidente di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16/05/1960, n. 570, ed all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30/03/0957, n. 361*.

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all'Ufficio Elettorale comunale durante il normale orario di lavoro.

MAZARA DEL VALLO 01/10/2020

IL SINDACO
(Dott. Salvatore Quinci)

- Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi degli amministrazioni comunali e dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:
 - a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il 70° anno di età;
 - b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
 - c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
 - d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
 - e) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
 - f) i candidati per le elezioni per le quali si svolge la votazione.